

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO

1. COSTITUZIONE

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

-promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;

-prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;

-sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

ai sensi del 4° co. art. 25 L.247/2012 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia è costituito il Comitato Pari Opportunità.


Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Reggio Emilia alla via Paterlini n.1.

2. COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia nel numero massimo di cinque: tre eletti dagli iscritti all'Albo, secondo quanto previsto al successivo articolo 9), due designate/i dal Consiglio dell'Ordine tra i propri membri.

Il Comitato dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in carica; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Al suo interno il Comitato, durante la prima seduta, elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Presidente e vice-presidente del CPO, come previsto anche nel successivo art. 6, dovranno essere scelti fra i componenti elettivi e non fra quelli designati dal COA.



La carica di componente del Comitato è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese. Il Comitato potrà richiedere al Consiglio dell'Ordine il rimborso di spese per lo svolgimento specifico di attività relative al proprio incarico, espressamente deliberate.

3. FUNZIONI

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna tra tutti gli iscritti all'albo e al registro dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge semplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive ed oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favore effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative perviste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codice di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed



associativi anche tramite l'attuazione di leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal Consiglio dell'Ordine e/o dalle sue Commissioni, ogni attività utile a favore e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla Legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale qualora ne facesse parte, con propria delibera uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'Albo e al Registro dei praticanti del proprio Ordine, informazioni ed orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. FUNZIONI DELLA/DEL PRESIDENTE E DELLA /DEL SEGRETARIA/O

La/il Presidente :

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta scritta di almeno due delle/i componenti;
- la convocazione della riunione deve avvenire per iscritto a mezzo posta elettronica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione;



- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle iniziative da intraprendersi comunque deliberate dal Comitato;
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari nelle materie di competenza del Comitato, salvo ratifica del medesimo alla prima riunione successiva da convocarsi entro quindici giorni dalla sua adozione.

La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

La/il Segretaria/o, con funzioni di tesoreria:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- in caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce – anche eventualmente attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell'Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o all'Albo e Registro.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche eventualmente attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/i partecipanti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.



6. INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE

La candidatura a membro eletto del CPO è incompatibile con la candidatura a membro eletto del COA., così come la carica di membro eletto componente del CPO è incompatibile con quella di membro componente del COA.

Il Presidente e vice-presidente del CPO dovranno essere scelti fra i componenti elettivi e non fra quelli di designazione del COA.

In caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade:

- 1) in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati;
- 2) in caso di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, almeno a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiare per maternità, puerperio e attività di cura.

L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle / dei sue/suoi competenti.

7. DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché



informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. STRUMENTI E RISORSE

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri uffici prestino la propria collaborazione, assegnando ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate sul sito web dell'Ordine qualora il Comitato non abbia un proprio sito, e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo a favore dell'attività del Comitato, con destinazione funzionale a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione annuale; oltre all'importo accantonato a bilancio, eventuali ulteriori stanziamenti dovranno essere appositamente deliberati dal COA;
- che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. ELEZIONI DELLE/DEI COMPONENTI DEL COMITATO, DESIGNAZIONE, PROCLAMAZIONE

9.1 Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, in apposita convocazione dell'Assemblea degli Iscritti, contestualmente all'elezione dei membri del COA.



9.2 Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Reggio Emilia, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili tutte le avvocate/i iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia che abbiano presentato la loro candidatura, che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi delle Avvocate/i che hanno segnalato la propria disponibilità all'elezione, il Consiglio dell'Ordine provvederà a comunicare agli iscritti le candidature nelle modalità che riterrà più opportune per garantirne la massima diffusione.

9.5 La candidatura è individuale. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire la propria candidatura presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni. I candidati sono raggruppati in un'unica lista redatta in ordine alfabetico. Sono cause di ineleggibilità, oltre a quelle previste nei paragrafi precedenti: a) la concomitante candidatura al Consiglio dell'Ordine, salvo quanto disposto all'art. 2; b) aver riportato condanne penali passate in giudicato; c) aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari definitivi; d) tutte le altre cause di ineleggibilità previste dal Regolamento delle elezioni di Consiglio dell'Ordine.

9.6 Gli Avvocate/i possono segnalare la propria o altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia e il decoro professionale. Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

9.7 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.



9.8 Le elezioni in rinnovo si svolgono in unico turno. Si svolgono in concomitanza a quelle del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.9 Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di due oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima lezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.

9.10 Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – di quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i tre candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.11 Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. PRIMA CONVOCAZIONE

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.



Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle elette/i.

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO


Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza di modifiche si intenderanno approvate.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte le iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con delibera del 10 DIC. 2019

La Segretaria

.....




La Presidente

.....